

CIRCOLARE n°27

DATA: 16/09/2013

A/TO CA: Datore di Lavoro / Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

DA/FROM: TECNOLARIO S.r.l.

TEL/FAX N°: 0341 / 49.42.10

N° PAG.: 1

Oggetto: Semplificazione e sicurezza sul lavoro: conversione in Legge del “Decreto del Fare”

Fonti normative	<ul style="list-style-type: none"> • Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro • Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia • Legge n. 98 del 20 agosto 2013. Conversione in legge del Decreto del Fare
Novità	Il Decreto "Fare" introduce importanti novità in materia di sicurezza sul lavoro, modificando alcune disposizioni del Testo Unico.
Disposizioni	Le modifiche apportate dalla Legge 98/2013 sono in vigore dal 21 Agosto 2013 . Vi sono inoltre altri provvedimenti e decreti che verranno approvati successivamente.
Modifiche in vigore	
Nota 1 DUVRI	<ul style="list-style-type: none"> ✓ la predisposizione del DUVRI non si applica ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI. ✓ In caso di obbligo di redazione del DUVRI lo stesso deve essere allegato al contratto d'appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dei lavori appaltati.
Nota 2 Verifiche periodiche attrezzature (All. VII. T.U.)	<p>E' stata modificata la normativa che regola le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, disponendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ il termine di 45 giorni dalla data di messa in servizio dell'attrezzatura, entro il quale l'INAIL deve effettuare la prima verifica periodica. Decorsi tali termini il Datore di Lavoro può avvalersi di uno dei soggetti abilitati ✓ le verifiche successive alla prima possono essere richieste, su libera scelta del datore di lavoro, all'ASL o ad uno dei soggetti pubblici o privati abilitati.
Nota 3 Formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro	In tutti i casi di formazione e aggiornamento previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. i cui contenuti si sovrappongono alla formazione/aggiornamento necessaria a RSPP (non DL) – RLS – ASPP, lavoratori dirigenti o preposti viene riconosciuto l'aggiornamento della formazione sia per la parte "Lavoratore" che per quella del ruolo specifico.
Nota 4 Comunicazione all'ASL per attività edili	<p>Modifica le modalità con cui deve essere effettuata la comunicazione all'autorità competente per le attività di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di edifici adibiti a lavorazioni industriali dove sia prevista la presenza di più di tre lavoratori.</p> <p>La comunicazione deve essere ora presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune dove è ubicato l'insediamento, anziché direttamente all'ASL competente per territorio.</p>
Nota 5 Cantieri temporanei e mobili	Il Titolo IV del Testo Unico (cantieri) non si applica ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, ed ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi che non espongono i lavoratori ai rischi di cui all'All. XI.

<p>Nota 6 Agenti chimici, cancerogeni, ecc</p>	<p>Il decreto legge ha introdotto la possibilità di effettuare telematicamente, anche attraverso gli organismi paritetici o le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, le comunicazioni per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ superamento dei valori limite di esposizione agli agenti chimici eventi non prevedibili che possono comportare un'esposizione anomala ad agenti cancerogeni o mutageni; ✓ apertura (notifica) di un cantiere per la rimozione dell'amianto; ✓ incidenti che possono provocare la dispersione di agenti biologici di gruppo 2, 3, 4.
<p>Nota 7 Prevenzione incendi</p>	<p>Il decreto contiene novità che riguardano le nuove attività che rientrano nell'Allegato I del DPR n. 151/2011 (Regolamento sui procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi), esistenti al 7 ottobre 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ queste imprese dovranno espletare gli adempimenti previsti dal DPR n. 151/2011 entro il 7 ottobre 2014; si tratta della domanda di valutazione dei progetti (prevista per le attività di categoria B e C) e della domanda di controllo di prevenzione incendi da parte dei Vigili del Fuoco; ✓ la norma esonera dall'obbligo di presentare l'istanza preliminare per la valutazione dei progetti le imprese che sono già in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle autorità competenti;
<p>Modifiche non ancora in vigore</p>	
<p>Nota 1 Attività a basso rischio infortunistico</p>	<p>Il decreto introduce il concetto delle “attività a basso rischio infortunistico” per le quali non sarebbe più necessario elaborare il documento di valutazione dei rischi - DVR (artt. 28 e 29), ma un documento semplificato e il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze - DUVRI (art. 26). Un decreto successivo identificherà queste attività e le modalità di attestazione alternative alla redazione del DVR. <u>Fino ad allora dovrà essere redatto il documento di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto dalla vigente normativa o secondo quanto proposto dalle procedure standardizzate.</u></p>
<p>Nota 2 DUVRI nelle attività a basso rischio infortunistico</p>	<p>Nei settori di attività a basso rischio infortunistico:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ in alternativa al DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), il datore di lavoro committente potrà promuovere la cooperazione e il coordinamento individuando un proprio incaricato in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di aggiornamento e conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro con il compito di sovrintendere a tali attività. ✓ nel contratto d'appalto o di opera dovrà essere data evidenza dell'individuazione o della sostituzione dell'incaricato. <p><u>Fino all'emanazione delle attività a basso rischio infortunistico resta in vigore l'obbligo per le aziende di redigere il DUVRI qualora soggette</u></p>
<p>Nota 3 Formazione lavoratori con permanenza <50gg lavorativi</p>	<p>Vengono previste modalità semplificate per la formazione, l'informazione e la sorveglianza sanitaria per i lavoratori la cui permanenza in azienda non supera le 50 giornate lavorative all'anno; tali semplificazioni dovranno essere definite con un apposito decreto ministeriale.</p>
<p>Nota 4 Modifica POS e PSC</p>	<p>Un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali definirà modelli semplificati per la redazione di POS, PSC ecc.</p>

TECNOLARIO S.r.l. rimane a Vostra disposizione per informazioni e chiarimenti.

Tecnolario S.r.l.
Area Sicurezza